

SEZIONE BANCA DEL GERMOPLASMA ANIMALE

CONVENZIONE NON ONEROSA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LR. 64/2004 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SEZIONE DELLA BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA PER LA CONSERVAZIONE "EX SITU" DELLE RISORSE GENETICHE ANIMALI ISCRITTE NEI REPERTORI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LR 64/2004.

TRA

L'Ente Terre Regionali Toscane- di seguito indicata come Terre Regionali - con sede in Firenze via di Novoli, 26 e sede amm.va in Alberese (GR) Strada del mare,25, Partita IVA 00316400530 rappresentata dal Dott. Giovanni Sordi nato a [REDACTED] in qualità di Direttore dell'ente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021;

E

L'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), con sede in Piazzale delle Cascine, 18 - Firenze, P.IVA 01279680480, rappresentata dal Direttore Prof. Simone Orlandini nato a [REDACTED], nella sua qualità di legale rappresentante autorizzato alla firma del presente atto quale delegato ai sensi della Procura speciale, Rep. n. 5.444 Registrato a Firenze il 06/10/2021 numero 41631 serie 1T a rogito del notaio Stefano Spinelli;

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), gestisce un nucleo di avicoli di razza Mugellese e di Polli di razza Valdarnese Bianca iscritte al Repertorio regionale della LR 64/04 di tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana e che può essere riconosciuto come Sezione della Banca Regionale del Germoplasma delle razze avicole in seguito all'accettazione del presente incarico;

- che il Direttore di Terre Regionali Toscane conferisce il presente incarico in esecuzione del decreto n°41 del 16/04/2024 e che l'incarico in oggetto è disciplinato dagli art. 6 del Regolamento di attuazione della LR 64/04 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 1 marzo 2007 n° 12/R;

- che la Sezione della Banca Regionale del Germoplasma (di seguito detta Sezione) presso via delle Cascine – 23 - Firenze, gestita dall'Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), è stata individuata sulla base dei criteri fissati dal comma 3, dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della LR 64/04;

- che la Sezione svolge la sua attività sulla base dell'art. 6 della LR 64/04 e degli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento;

- che la presente convenzione viene stipulata in conformità a quanto dispone l'art. 6 del Regolamento stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- PREMESSA

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – AFFIDAMENTO

2.1 - Il Direttore di Terre Regionali Toscane, sulla base dell'art. 6 della LR 64/04 e gli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento, affida l'incarico di Sezione della Banca Regionale del Germoplasma per la conservazione della razze avicole Mugellese e Valdarnese Bianca, iscritte nel Repertorio regionale di cui alla LR 64/04, a Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)..che accetta e che espletterà tale incarico in osservanza a quanto previsto dai già citati art. 6 della LR 64/04, artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento e dalle norme regionali, nazionali, unionali in tema di gestione, sanità, conservazione e trattamento di materiale da riproduzione di origine animale;

Art. 3 – OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

3.1 - L'oggetto dell'incarico è la conservazione "ex situ" delle razze autoctone Mugellese e Valdarnese Bianca che avverrà presso l'Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), in Via delle Cascine 23 Firenze.

3.2 - L'incarico in oggetto dovrà essere eseguito con le modalità capaci di garantire la conservazione "ex situ" della risorsa genetica così come disposto dalle norme regionali, nazionali e unionali in tema di gestione, sanità, conservazione e trattamento di materiale da riproduzione di origine animale e di allevamento in vivo allo scopo di conservazione della razza.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA SEZIONE DELLA BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA

4.1 - La Sezione si obbliga:

- a) a mettere in sicurezza le singole risorse genetiche animali conservate proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione, incrocio o distruzione;
- b) ad attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, della necessaria quantità di animali da riproduzione utile a garantire la conservazione ex situ delle razze e popolazioni animali conservate;
- c) ad informare tempestivamente Terre regionali toscane in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico o degli animali conservati;
- d) a detenere le attrezzature necessarie per l'allevamento degli animali in vivo;
- e) a rispettare le procedure di cui all'articolo 8 del Regolamento di attuazione della LR 64/04 in caso di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la Sezione, così come meglio descritto nel seguente articolo 5 della presente convenzione;
- f) a tenere un registro relativo all'allevamento, comprensivo della indicazione della quantità, dello stato di conservazione del nucleo e delle successive reintegrazioni di materiale genetico o animali;
- g) a non richiedere brevetti sul materiale genetico conservato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- h) a non rivendicare diritti di proprietà anche intellettuale, sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- i) a permettere l'accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale di Terre regionali toscane o di soggetti da essa incaricati;
- j) a comunicare a Terre regionali toscane qualunque mutamento relativo all'allevamento, presso il quale opera la Sezione della banca del germoplasma animale;

- k) di garantire l'accesso al materiale conservato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riproduzione animale.

ART. 5 DURATA

5.1 - La durata della presente convenzione è fissata al **31 dicembre 2027** salvo proroghe richieste e concesse.

ART. 6 RISOLUZIONE

6.1 – Terre regionali toscane ha facoltà di risolvere la presente convenzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza ulteriori adempimenti, nei casi in cui la Sezione:

- a) non metta in sicurezza le singole risorse genetiche assegnate, proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- b) in caso di revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'allevamento;
- c) non attivi le procedure di rinnovo o di ripristino della necessaria quantità di materiale da riproduzione utile a garantire la conservazione ex situ delle razze e popolazioni animali conservate;
- d) non informi tempestivamente Terre regionali toscane in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
- e) faccia domanda di richiesta di brevetti sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- f) rivendichi diritti di proprietà anche intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- g) non permetta l'accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale di Terre regionali toscane o di soggetti da essa incaricati;
- h) non comunichi a Terre regionali toscane qualunque mutamento relativo all'allevamento, presso il quale opera la Sezione della banca del germoplasma animale;

6.2 - La risoluzione anticipata della presente convenzione comporta la restituzione del materiale di riproduzione conservato di cui all'art. 2 che potrà avvenire con i tempi necessari per individuare un'altra struttura capace di sostituire in toto il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) nella sua attività di conservazione del germoplasma animale di cui al precedente art. 2.

6.3 - La risoluzione di cui al primo comma avviene con comunicazione scritta, previa formale contestazione con almeno trenta giorni di preavviso.

Art.7 - RESPONSABILITA' E REFERENTI

7.1 - Responsabile scientifico della Sezione è la prof.ssa Arianna Buccioni.

7.2 - Responsabile tecnico per conto di Terre regionali toscane è la dott.ssa Donatella Ciofani

Art. 8 – ASPETTI ECONOMICI

8.1 – Le parti si danno reciprocamente atto che non è previsto nessun compenso all'Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) per le attività previste dalla presente convenzione come Sezione della Banca Regionale del Germoplasma della LR 64/04.

Art.9 RECESSO

9.1 - Il recesso dall'incarico da parte della Sezione può avvenire in qualsiasi momento, dandone comunicazione a Terre regionali toscane mediante lettera raccomandata A/R, con preavviso di 6 mesi rispetto alla data in cui intende esercitare la facoltà in oggetto e comporta la perdita di ogni

beneficio economico previsto dal presente atto e la restituzione a Terre regionali toscane del materiale di riproduzione e di propagazione di cui lo stesso ne è in possesso.

ART. 10 REVOCA DELL'INCARICO

10.1 – Terre regionali toscane revoca anticipatamente il presente incarico quando la Sezione non rispetta gli obblighi assunti dal precedente articolo 4 della presente convenzione.

10.2 - La revoca di cui al primo comma avviene con comunicazione scritta, previa formale contestazione con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 11 PROPRIETA' INTELLETTUALE SUL MATERIALE GENETICO

11.1 – L'Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), col presente atto rinuncia a fare valere diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico o su quello essenzialmente derivato da esso;

11.2 – Terre regionali toscane potrà utilizzare lo stesso per i soli fini istituzionali di cui alla L.R.64/2004.

Art. 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO

12.1 - L'Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) e elegge domicilio legale come indicato in premessa.

Art. 13 – CONTROVERSIE

13.1 - Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente atto che non fossero definibili in via amministrativa, saranno definite da un Collegio Arbitrale composta da tre arbitri in qualità di amichevoli compositori.

13.2 - Gli arbitri saranno scelti uno per ciascuna parte e il Presidente del Collegio sarà nominato d'accordo tra le parti o, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

13.3 - Sede dell'arbitrato è Firenze.

Art. 14 - RINVIO

14.1 - Per quanto non espressamente previsto nella convenzione in oggetto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - REGISTRAZIONE

15.1 - Il presente contratto rimane agli atti dei privati e verrà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

15.2 – Le spese di bollo sono a cura della Sezione.

Per Terre regionali toscane
il Direttore

(dott. Giovanni Sordi) _____

Il prof. Simone Orlandini, dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma codice civile, le clausole contenute negli artt. 7 (Risoluzione); 10 (Recesso); 11 (Revoca); 13 (Elezione di domicilio); 14 (Controversie) della presente convenzione.

Per l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI).

(prof. Simone Orlandini) _____